STATUTO ASSOCIAZIONE "CORO PICCOLI CANTORI DI PURA"

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- art. 1 Sotto la denominazione "Piccoli Cantori di Pura" è stata costituita un'Associazione corale.
- art. 2 L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

2. SEDE

art. 3 La sede dell'associazione è nel Comune di Pura.

3. SCOPO

art. 4 L'insegnamento della musica corale.

L'impulso e lo sviluppo dello spirito di Associazione e di amicizia attraverso il canto.

Favorire la diffusione del canto corale promuovendo manifestazioni musicali e partecipando a servizi religiosi secondo le possibilità.

4. I SOCI

- art. 5 I soci sono suddivisi in:
 - Soci contribuenti (coloro che versano la quota sociale)
 - Soci onorari (coloro che hanno reso segnati servizi alla società)
- art. 6 Ogni socio diventa tale con il pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto e di eleggibilità esclusivamente i genitori dei cantori.

5. ORGANI DELLA SOCIETÀ

- art. 7 Gli organi della società sono i seguenti:
 - L'Assemblea dei genitori
 - Il Comitato
 - I Revisori dei conti

6. L'ASSEMBLEA DEI GENITORI

art. 8 L'Assemblea dei genitori si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato secondo necessità, oppure in seguito a richiesta di almeno la metà dei genitori aventi diritto di voto.

- art. 9 Per essere valida, all'Assemblea dei genitori devono essere presenti un minimo di dieci soci aventi diritto di voto
- art. 10 Sono di competenza dell'Assemblea dei genitori:
 - L'esame, l'approvazione e la modifica degli statuti della Società.
 - L'approvazione dei verbali e dei conti.
 - La nomina del Comitato e del Presidente.
 - La nomina dei revisori dei conti.
 - Stabilire le quote sociali su proposta del Comitato.
 - Lo scioglimento della società.

7. IL COMITATO

- art. 11 Il Comitato è composto da:
 - il Presidente
 - il Maestro
 - il Segretario/Cassiere
 - 2 membri

Il Comitato rimane in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

- art. 12 Il Comitato si riunisce secondo le necessità su convocazione del Presidente, su convocazione del Maestro o su domanda di almeno tre membri dello stesso.
- art. 13 Al Comitato incombe la gestione morale ed amministrativa della Società. Esso ne vigila e cura il buon andamento e la rappresenta di fronte ai terzi ed alle Autorità.
- art. 14 Il Comitato propone e fissa le tasse sociali all'Assemblea dei genitori.
- art. 15 Vincola la società la firma del Presidente o del Maestro.
- art. 16 Di fronte a terzi, la società risponde unicamente con i propri fondi sociali.

8. CONTROLLO DEI CONTI

art. 17 Per il controllo dei conti sono nominati dall'Assemblea due revisori. Essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

9. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

- art. 18 L'Assemblea dei genitori può decidere lo scioglimento della Società, unicamente se la proposta è accettata dai quattro quinti degli aventi diritto di voto.
- art. 19 In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza se, decorso il periodo di due anni dallo scioglimento, non sarà ricostituito nel Comune un gruppo avente il medesimo scopo.

10. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

art. 20. Il presente statuto, approvato dall'Assemblea costitutiva del 18 settembre 2000, entra in vigore immediatamente.

La Presidente Nicole Bleuler

N. Bleuler

Il Maestro Christian Barella

Christian Barella

^{*} Gli Articoli 11 e 12, al punto 7, sono stati modificati dall'Assemblea dei Genitori in data 26 settembre 2012